



REGIONE TOSCANA Consiglio Regionale

RISOLUZIONE n. 207 approvata nella seduta del Consiglio regionale dell'8 settembre 2022.

OGGETTO: In merito all'istituzione di un fondo di salvaguardia per quanto concerne i comuni sorgivi.

Il Consiglio regionale

Premesso che:

- il diritto all'acqua potabile di qualità, nonché ai servizi igienico-sanitari, è un diritto umano, essenziale al pieno godimento della vita ed all'esercizio di tutti i diritti dell'uomo, come sancito dalla risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite A/64/L.63/Rev. 1 del 26 luglio 2010;
- la gestione del servizio idrico assume, da tempo, una particolare importanza economica, politica e sociale, e le determinanti di una simile rilevanza possono essere rinvenute in diversi aspetti del medesimo servizio.

Rilevato che:

- in Toscana le sorgenti di acqua potabile sono collocate quasi esclusivamente nel territorio di comuni delle aree interne o montane, i quali sono sottoposti a molteplici vincoli a salvaguardia della risorsa idrica;
- tali vincoli, per quanto necessari, contribuiscono a limitare l'utilizzo del territorio e, quindi, ad influire sullo sviluppo delle comunità locali che già vivono fenomeni di spopolamento, carenza di opportunità e progressiva diminuzione di presidio del territorio;
- al momento non è prevista alcuna politica tesa a compensare concretamente i c.d. "comuni sorgivi", ovvero quelle realtà dove sono presenti le sorgenti di acqua potabile, per i vincoli cui sono sottoposti ai fini della salvaguardia della risorsa idrica.

Tenuto conto che:

- per quanto riguarda il settore dei rifiuti, è previsto lo strumento dell'indennità di disagio ambientale (IDA), dovuta ai comuni sedi di impianti di smaltimento, o ad essi vicini, che risentono delle ricadute ambientali conseguenti all'attività degli impianti stessi;
- nel caso della Toscana l'IDA è stata prevista sin dai piani straordinari per i primi affidamenti del servizio gestione rifiuti e riconosciuta successivamente dalla deliberazione del Consiglio regionale 19 aprile 2016, n. 33 (Indirizzi per la sottoscrizione di nuove convenzioni interambito fra AATO Toscana Centro, AATO Toscana Costa e AATO Toscana Sud), che attribuisce alle ATO la competenza a definirne la misura.

Richiamata in merito la sentenza del TAR Toscana n. 1387/2009, che ne ha legittimato la previsione, riconoscendola quale "costo accessorio relativo alla gestione dei rifiuti", e quindi ammissibile ai sensi dell'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), che appunto fa riferimento a tale nozione di costi accessori, qualora finalizzati a coprire le spese per le opere di mitigazione del disagio connesso alla presenza dell'impianto;

Preso atto che:

- pur non essendo prevista analoga misura per quanto concerne la risorsa idrica, è bene rimarcare come l'articolo 154 del d.lgs. 152/2006, concernente la tariffa del servizio idrico integrato, specifichi che nella determinazione della tariffa si debba tener conto, tra i vari aspetti, anche dei "costi di gestione delle aree di salvaguardia";
- riguardo a tali costi, sempre il d.lgs. 152/2006 prevede, all'articolo 163, che questi vadano agli enti locali nel cui territorio ricadono le derivazioni e che tali proventi debbano essere utilizzati ai fini della tutela e del recupero delle risorse ambientali.

Ricordato che:

- il recente Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisca gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088, evidenzia come il servizio idrico sia solo una parte del "Green Deal", ma ne costituisca uno dei settori primari, data la centralità della risorsa in oggetto;

- il complesso delle recenti direttive europee in materia di clima ed ambiente, indica chiaramente la necessità di azioni volte alla tutela della risorsa idrica e degli ecosistemi.

Tenuto conto che:

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012 (Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214), nell'attribuire le competenze in materia idrica all'ARERA, anche in materia di tariffa, ha previsto che il Ministero dell'Ambiente sia competente alla definizione dei criteri per la definizione del costo ambientale della risorsa;
- tale definizione è avvenuta con successivo regolamento adottato con decreto ministeriale febbraio 2015, n. 39 (Regolamento recante i criteri per la definizione del costo ambientale e del costo della risorsa per i vari settori d'impiego dell'acqua).

Richiamato il Programma di governo 2020-2025, approvato dal Consiglio regionale con risoluzione 21 ottobre 2020, n. 1, che ha individuato tra le priorità dell'azione di governo della Toscana proprio il sostegno alla coesione territoriale ed una serie di politiche volte a favorire il riequilibrio territoriale tra aree interne ed aree centrali;

Considerato che:

- da tempo viene avanzata la richiesta da parte dei comuni sorgivi di veder riconosciuta una sorta di indennità volta a compensare i medesimi comuni sottoposti ai vincoli per la salvaguardia della risorsa idrica, analogamente a quanto previsto per il settore dei rifiuti con la IDA per i comuni sede di impianto;
- tali comuni, come detto, sono per lo più collocati nelle aree interne o montane della Toscana, ovvero in quei territori sui quali la Regione ha promosso una serie di politiche volte a favorire il riequilibrio territoriale rispetto alle aree maggiormente urbanizzate e alle città;
- nell'elaborazione di tale corrispettivo, è inoltre necessario prevedere dei criteri di riparto che tengano conto dell'estensione dell'area o dell'importanza del relativo prelievo, così come della necessità di stabilire un vincolo d'uso di tali importi per investimenti sui servizi alle persone ed alla valorizzazione del territorio.

Impegna
la Giunta regionale

- a valutare, per quanto di propria competenza, ogni intervento utile finalizzato a riconoscere un'indennità ai comuni sorgivi sottoposti a vincoli per la salvaguardia della risorsa idrica tali da prefigurare il mancato o limitato utilizzo del territorio, analogamente a quanto previsto per l'indennità di disagio ambientale (IDA) per il settore dei rifiuti per i comuni sede di impianto;

- ad attivarsi nei confronti del Governo, ponendo la questione preliminarmente anche in Conferenza delle Regioni, affinché venga predisposta un'uniforme disciplina nazionale volta a prevedere tale indennità a compensazione dei vincoli cui sono sottoposti i comuni sorgivi, anche intervenendo direttamente nella composizione della tariffa idrica.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima legge l.r. 23/2007.

IL PRESIDENTE
Antonio Mazzeo